

## **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (di seguito "RITA"): novità in tema di tassazione per prestazioni e riscatti**

Gentile Associato,

la Legge di Bilancio 2018<sup>1</sup> ha introdotto importanti novità in materia di prestazioni pensionistiche complementari. Nello specifico:

- ha modificato l'art. 11, co. 4, del D.Lgs. 252/2005 introducendo stabilmente, tra le prestazioni di previdenza complementare, la RITA, disciplinandone i requisiti;
- ha abrogato i commi da 188 a 191 della Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016) che prevedevano l'erogazione della RITA in presenza di determinate condizioni, ad oggi superate.

Attualmente possono infatti richiedere la "RITA" gli iscritti ai fondi pensione (a contribuzione definita) che si trovino in una di queste due situazioni:

1. lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi; in aggiunta l'iscritto deve avere maturato alla data di presentazione della domanda almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
2. lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa, abbia maturato un periodo di inoccupazione superiore a ventiquattro mesi e raggiunga l'età per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi; in questa seconda ipotesi non è richiesto alcun requisito contributivo minimo.

In entrambi i casi è necessaria la maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In ambito fiscale, la norma di legge dispone che "la parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali".

---

<sup>1</sup> Legge n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017.

## FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

Resta tuttavia immutata per l'Associato la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui si è appena detto e di optare, ove più favorevole, per la tassazione ordinaria.

Si evidenzia che in relazione al provvedimento normativo in esame, entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e oggetto di una Circolare applicativa da parte di Covip emanata in data 8 febbraio 2018, sono tuttora attese specifiche fiscali di dettaglio da parte dell'Agenzia delle Entrate che consentiranno di perfezionare le procedure informatiche in fase di implementazione.

Non appena il quadro normativo sarà completo, il Fondo procederà alla pubblicazione di specifiche istruzioni per gli aventi diritto nonché ad aggiornare la documentazione.

L'occasione ci è gradita per ricordare che la Struttura del Fondo è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento attraverso consulenze:

- TELEFONICHE (tel. 02-7700.3002 – interno 203002) e per APPUNTAMENTO, presso l'ufficio del Fondo, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- mezzo E-MAIL all'indirizzo [fondo.previdenza@bpm.it](mailto:fondo.previdenza@bpm.it).

Milano, 2 marzo 2018